



479-09--

ORIGINALE
oggetto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Incidente stradale,
concorso di colpa,
esclusione del danno
morale. Illegittimità

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 19571/2004

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 478

- Dott. MICHELE VARRONE - Presidente - Rep. 212
- Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Rel. Consigliere - Ud. 01/12/2008
- Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere - PU
- Dott. FULVIO UCCELLA - Consigliere -
- Dott. PAOLO D'AMICO - Consigliere -

**contributo
unificato**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19571-2004 proposto da:

S██████████ R██████████, elettivamente domiciliato in ROMA,
LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio
dell'avvocato VIANELLO LUCA, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati DONVITO ANTONIO,
GHELLI ANNAMARIA con procura speciale del notaio
dr.ssa Nicoletta Scherillo in Milano, dell'8/06/07,
Rep.97676;

- ricorrente -

2008

1978

contro

1

ZURICH INTERNATIONAL ITALIA SPA, in persona del
direttore centrale dr. Franco Foglizzo,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RAVENNA 11,
presso lo studio dell'avvocato LAURO-GROTTO
GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

B. M. elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA RAVENNA 11, presso lo studio
dell'avvocato LAURO-GROTTO GIUSEPPE, che la
rappresenta e difende con procura speciale del
notaio dr. Andrea Confalonieri in Pandino (CR), del
17/12/04, Rep.6107;

- **resistente** -

avverso la sentenza n. 1885/2003 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, quarta sezione civile, emessa
il 9/04/2003, depositata il 17/06/2003,
R.G.3144/01;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 01/12/2008 dal Consigliere
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l'Avvocato Francesco MACARIO (per delega Avv.
Luca VIANELLO, depositata in udienza);

udito l'Avvocato Giuseppe LAURO-GROTTO;

A

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARLO DESTRO, che ha concluso per il
rinvio a N.R. per integrazione del contraddittorio.



3

4 3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Il 2 dicembre 1989 in Peschiera Borromeo avvenne uno scontro frontale fra la vettura Ford Fiesta condotta da A. D. (assicurato presso la Danubio) e la Opel Ascona condotta dal proprietario R. S.; nello scontro decedeva il D. mentre lo S. riportava lesioni gravi.

Con citazione del 29 novembre 1991 R. S. conveniva dinanzi al Tribunale di Milano gli eredi di D. A. (la vedova M. B.), in proprio e quale rappresentante dei minori M. e S.) e l'assicuratrice Danubio e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni; si costituivano le parti convenute e deducevano il concorso delle colpe.

Il Tribunale, con sentenza 21 dicembre 2000, accertava il pari concorso di colpe di cui al secondo comma dell'art.2054 c.c. e condannava le parti convenute al risarcimento della metà dei danni, detraendo gli importi già corrisposti e compensando per la metà le spese di lite, ponendo il resto a carico dei convenuti.

Contro la decisione hanno proposto appello principale lo S. sia per l'an che per il quantum debeatur, ed appello incidentale la Zurigo

Assicurazione s.p.a. rappresentante generale per l'Italia (avente causa dalla DANUBIO) e la B [REDACTED] in proprio e nella qualità.

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 17 giugno 2003, così decideva:

«in parziale riforma dichiara che il pari concorso di colpa si fonda sul giudicato esterno di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano del 10 gennaio 1997 n.41; conferma nel resto la sentenza impugnata; dichiara integralmente compensate le spese del grado di appello.

Contro la decisione ricorre R [REDACTED] S [REDACTED] deducendo sette motivi di ricorso, illustrati da memoria; resiste la Zurich International Italia con controricorso; resiste la B [REDACTED] con procura speciale per la difesa orale; non resiste la Zurigo assicurazioni s.a. rappresentanza per l'Italia, cui il ricorso risulta notificato nel domicilio eletto e ritirato da persona addetta il 7 settembre 2004. Il ricorrente ha prodotto memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Preliminarmente, in rito, deve dichiararsi inammissibile il controricorso proposto dalla Zurich International Italia, con sede in Italia, in quanto

non parte processuale, come dedotto espressamente nel
corpo del controricorso (FF.4).

Ed in vero l'appello incidentale risulta per
tabulas proposto dalla Zurigo Assicurazioni SA,
rappresentanza per l'Italia, con sede in Milano, con
elezione di domicilio. Il ricorso risulta notificato
e ritirato da persona addetta al ritiro, presso il
domicilio eletto, e la doppia intestazione Zurich e
Zurigo non è tale da rendere incerto il destinatario
dell'atto. Pertanto la Zurigo assicurazioni s.a.,
parte in causa per aver proposto l'appello
incidentale, è in questa fase parte non resistente, ma
contraddittore sostanziale. (Cfr. Cass 13 agosto 2004
n.15864).

Così risolta la questione in rito, può esaminarsi
il ricorso della parte lesa, che risulta fondato
unicamente in relazione al quarto motivo, essendo
infondati gli altri. Per chiarezza espositiva vengono
in esame per primi i motivi non accoglibili.

A. ESAME DEI MOTIVI NON ACCOGLIBILI.

Nel primo motivo si deduce come vizio della
motivazione la omessa pronuncia in punto di mancato
accertamento del passaggio in giudicato della
sentenza della Corte di appello n 41 del 1997. Il
motivo è inammissibile non potendosi denunciare come

vizio della motivazione un error in procedendo, posto
che la sentenza venne prodotta ed esaminata. La
censura andava formalmente proposta ai sensi
dell'art.360 n.4 c.p.c. (Cfr.Cass,3 marzo 2005
n.4613;Cass 15 luglio 2003 n.11034; Cass. 8 giugno
2003 n.9707 tra le tante).

Nel secondo motivo si deduce l'error in iudicando
e la violazione degli artt. 2909 e 342 c.p.c. sul
valore del giudicato esterno, rilevandosi che pur
essendo medesimo il fatto storico dannoso, erano
diverse le parti interessate nei giudizi e diverso
anche il petitum. La censura non coglie tuttavia la
ratio decidendi, chiaramente espressa dalla Corte di
appello, che accoglie sul punto l'appello incidentale
dello assicuratore, (ff 7 ed 8 della motivazione), là
dove viene in considerazione l'effetto riflesso di
quel giudicato in relazione alla unitarietà del fatto
storico, con efficacia vincolante verso la stessa
assicurazione.(Cfr. Cass. 1 marzo 2007 n.4864 e 6
settembre 2007 n.18725). Correttamente è stato
accertato il pari concorso di colpa sulla base del
giudicato esterno.

Resta assorbito il terzo motivo dove si intende
superare tale giudicato con la richiesta di un
riesame critico delle prove.

Nel quinto motivo si deduce il vizio della motivazione in relazione alla richiesta di una nuova consulenza medico legale in punto di aggravamento del danno biologico ; sul punto la Corte risponde (ff 9 della motivazione) che la valutazione del danno biologico, nella sua complessità, ha tenuto conto anche dell'evoluzione futura della invalidità, con una valutazione equitativa. Tale motivazione appare pertanto non sindacabile, esprimendo un prudente apprezzamento.

Nel sesto e nel settimo motivo si deduce il vizio della motivazione in ordine alla ridotta liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, sul rilievo che lo ~~S...~~ si occupava di numerose pratiche urbanistiche, richiedendo corrispettivi ad horas (sesto motivo) e si lamenta che non venne disposta una consulenza contabile sul punto.

Ma nessun vizio della motivazione si ravvisa (ff 10 e 11) nelle considerazioni svolte dalla Corte milanese che ritengono congrua la minor somma liquidata dal primo giudice.

ESAME DEL MOTIVO FONDATO.

Merita accoglimento il quarto motivo, in cui si deduce la violazione di legge (art.2059) per la mancata liquidazione del danno morale contestuale

alle lesioni gravi. Sul punto la Corte di appello (ff
8 e 9 della sentenza) si limita a confermare la
decisione del tribunale che ha escluso la
risarcibilità del danno morale nel caso di colpa
presunta. La Corte delibera la decisione nell'aprile
del 2003, anteriormente alla svolta delle sentenze
della III sez. civile nn 7281,7282,7283 del 12
maggio 2003, che affermano il principio evolutivo,
secondo cui alla risarcibilità del danno non
patrimoniale non osta il mancato accertamento della
colpa dell'autore del danno, se essa, come nei casi
di cui all'art.2054 cc, debba ritenersi sussistere in
base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la
colpa (come appare nel caso di specie) il fatto
sarebbe qualificabile come reato. Questo
orientamento, consolidato da sentenze successive
conformi, da ultimo appare confermato nel punto 2.10
della motivazione della sentenza delle SU civili
n.26972 del 11 novembre 2008.

Pertanto il giudice del rinvio è vincolato al
rispetto del seguente principio di diritto: **la parte
che ha subito lesioni gravi alla salute nel corso di
un incidente stradale, ha diritto al risarcimento
integrale del danno ingiusto non patrimoniale (nella
specie dedotto come danno morale) ,che deve essere**

equitativamente valutato tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima, della entità delle lesioni e delle altre circostanze che attengono alla valutazione della condotta dello autore del danno, ancorché vi sia l'accertamento del pari concorso di colpa ai sensi del secondo comma dell'art.2054 del codice civile.

All'accoglimento del ricorso segue cassazione con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto come sopra enunciato e provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta gli altri motivi, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Roma 1 dicembre 2008.

Il Presidente M.Varrone

Il relatore G.B.Petti.

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
13 GEN. 2009

Oggi

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista